

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento alla Soc. Artelia Italia S.p.a., ai sensi dell art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 2016 della Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l Intervento n. 2 : Realizzazione n. 10 p.l terapia Sub intensiva San Filippo Neri.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Centro di Costo: BD0601 L'Estensore: MANUELA CARLONI Il presente Atto contiene dati sensibili

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€32.925,89	2023	CP	101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	Ing. Marco Bruschi	no

finanziamento di cui alla L.77 del 17.07.2020- CUP: J87H20005160002 CIG: 9846332A34

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. MARCO BRUSCHI

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Il Direttore della UOC Bilancio e Contabilità Dott.ssa Mirella Peracchi

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE
DEI LAVORI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. MARCO BRUSCHI

Ing. MARCO BRUSCHI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si compone di n.27 pagine di cui n.23 pagine di allegati

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- VISTO** l'atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito con DCA U00020 del 27.01.2020 e pubblicato sul Burl del 30.01.2020 n.9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Progettazione e Direzione Lavori;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27.02.2020 avente ad oggetto "Atto aziendale della ASL Roma I approvato con atto deliberativo n.1153 del 17.12.2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo" la quale prevede l'attivazione del sopracitato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** La Deliberazione n. 347 del 08.07.2022 avente ad oggetto: "Sistema Aziendale di deleghe e conseguentemente delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, nell'ambito dell'individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi delegati, sono individuati, tra l'altro, la tipologia relativa agli affidamenti;
- PREMESSO** che la legge n. 77 del 17.07.2020, di conversione del D.L. 34 del 19.05.2020 denominato "Decreto Rilancio", reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che l'art. 2 della citata Legge 77/2020 prevede il riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19;
- che a tal fine l'allora Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avvalendosi di Invitalia SPA- Società in house a tutte le Amministrazioni Centrali e alla Presidenza del consiglio dei ministri, il 1° ottobre 2020, ha indetto la procedura di gara per la conclusione di Accordi Quadro con operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020;
- che tale procedura è stata suddivisa in 21 lotti geografici ed ogni lotto è stato ripartito in "aree Territoriali" nonché suddiviso in n. 4 sub-lotti prestazionali:
1. Sub-lotto 1: esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati);
 2. Sub-lotto 2: servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza)
 3. Sub-lotto 3: verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dal relativo importo;
 4. Sub-lotto 4: collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico;
- che il lotto geografico riferito alla Regione Lazio è il n. 7 e che la Asl Roma I rientra nell'Area Territoriale Roma I;
- che con Deliberazione D.G. n. 623 del 10.05.2021 la Asl Roma I ha recepito gli esiti della succitata procedura di gara (sub-lotto prestazionale n. 1. e n. 2) ed ha approvato gli studi di fattibilità ed i relativi quadri economici degli interventi di seguito evidenziati:

- Intervento n. 1 : Realizzazione n. 10 p/l terapia intensiva San Filippo Neri – Reparto Rianimazione, 3° Piano, Corpo C;
- Intervento n. 2 : Realizzazione n. 10 p/l terapia sub-intensiva San Filippo Neri – Reparto Rianimazione, 3° Piano, Corpo C;
- Intervento n. 3 : Ristrutturazione n. 8 p/l terapia sub-intensiva San Filippo Neri – Reparto Medicina d’Urgenza, Piano Terra , Corpo B;
- Intervento n. 4 : Ristrutturazione/ampliamento n. 6 p/l terapia intensiva Santo Spirito – Reparto Rianimazione, 2° Piano;
- Intervento n. 5 : Ristrutturazione n. 10 p/l terapia sub-intensiva Santo Spirito – Reparto Medicina, Piano Terra;
- Intervento n. 6 : Adeguamento aree dedicate al percorso del paziente sospetto COVID-19 - DEA I livello Ospedale Santo Spirito ed Ospedale San Filippo Neri;

che il lotto n. 7 “Area Territoriale Roma I”, subplotto 2 relativo ai servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) risulta essere stato aggiudicato dalla Soc. Artelia S.p.a.

DATO ATTO che con Deliberazione D.G. n. 409 del 29.12.2022 e con Deliberazione C.S. n.9 del 17/04/2023 sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell’intervento n. 2 per la “Realizzazione di n. 10 p/l di Terapia Sub Intensiva presso l’Ospedale San Filippo Neri”;

PRESO ATTO che la suddetta società risulta in regola con il versamento dei contributi, come attestato dal certificato di regolarità contributiva Inps-35005846 del 07/03/2023;

RITENUTO pertanto opportuno affidare alla Società Artelia Italia S.p.a nella persona dell’Arch. Carlo Redivivo l’incarico di Direzione dei Lavori e di Filippo Di Simone il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, dell’intervento per la realizzazione n. 10 p/l terapia Sub intensiva San Filippo Neri – Reparto Rianimazione, 3° Piano, Corpo C, per un importo di € 25.950,42 oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, ovvero per un importo complessivo pari a € 32.925,89.

necessario approvare lo schema di contratto (**All.I**), allegato e parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l’importo di € 25.950,42 oltre Inarcassa 4% e IVA 22% per un importo complessivo pari a €32.925,89 viene imputato sul c.p. 101021001 “immobilizzazione materiali in corso” Bilancio 2023 e trova capienza nel finanziamento di cui alla L.77 del 17.07.2020- Intervento n.2;

ATTESO che a seguito dell’adozione del presente atto il finanziamento di cui alla L. 77 del 17.07.2020 presenta la seguente situazione economica:

BUDGET	€ 1.451.700,00
BUDGET GIA’ IMPEGNATO	€ 39.758,00
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 32.925,89
BUDGET RESIDUO	€ 1.379.015,61

ACCERTATO che per l'affidamento del servizio è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG) n. 9846332A34 dal sito dell'ANAC;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è Totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che s'intendono integralmente riportati:

affidare alla Società Artelia Italia S.p.a ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nella persona dell'Arch. Carlo Redivivo l'incarico di Direzione dei Lavori e di Filippo Di Simone il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione n. 10 p/l terapia Sub intensiva San Filippo Neri – Reparto Rianimazione, 3° Piano, Corpo C, per un importo complessivo pari a € 32.925,89.

che l'importo del servizio affidato pari a €25.950,42 oltre Inarcassa 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 32.925,89 viene imputato sul c.p. 101021001 "immobilizzazione materiali in corso" Bilancio 2023 e trova capienza nel finanziamento di cui alla L.77 del 17.07.2020- Intervento n.2;

di dare atto che la suddetta società risulta in regola con il versamento dei contributi, come attestato dal certificato di regolarità contributiva Inps-35005846 del 07/03/2023;

di approvare lo schema di contratto (**All.1**), che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che per l'affidamento del presente incarico è stato acquisito il CIG n. 9846332A34 dal sito dell'ANAC;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione;

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Direttore della UOC Progettazione e Direzione Lavori
(Ing. Marco Bruschi)

Il Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)

CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020. [LOTTO GEOGRAFICO N. 7 - CIG 8444481E28; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE N. 2 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE PER L'INTERVENTO 2: REALIZZAZIONE DI NUMERO 10 POSTI LETTO DI TERAPIA SUB INTENSIVA PRESSO L'OSPEDALE SAN FILIPPO NERI (AMPLIAMENTO REPARTO DI RIANIMAZIONE) - CIG DERIVATO N. 9846332A34

TRA

L'ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 -00193 ROMA, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Quintavalle, nata a Cosenza il 25.04.1963, elettivamente domiciliata per la carica presso la suddetta sede, di seguito per brevità definita "l'Azienda".

E

La società Artelia Italia SPA (in seguito per brevità Operatore Economico) con sede legale in Roma Piazza Guglielmo Marconi n.25, CAP 00144, C.F. e partita IVA IT06741281007 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, al n° 988020,

rappresentata dal Dott. Ing. Marco Mansueti nato a Roma il 25.01.1974, in qualità di legale rappresentante/procuratore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico.

PREMESSO

- a) che la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 ha indetto una procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale;
- b) che in data 02/11/2020 è stato stipulato l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 7, per il Sub-lotto Prestazionale n. 2 (di seguito, "Accordo Quadro");
- c) che l'Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è la ROMA 1;
- d) che l'intervento per il quale si richiede l'attivazione dell'Accordo Quadro è "Intervento n.2 - Realizzazione di numero 10 posti letto di terapia SUB intensiva presso l'ospedale San Filippo Neri (ampliamento reparto di rianimazione) (di seguito "Intervento")"
- e) che la ASL Roma 1, con nota prot. n. 0143918 del 14/10/2020, ha nominato l'Ing. Marco Bruschi quale R.U.P dell'Intervento;
- f) che la ASL Roma 1 ha provveduto tramite la U.O.C. Progettazione e Direzione Lavori a redigere l'ipotesi di parcella per il suddetto intervento, sulla base degli importi dei lavori previsti negli studi di fattibilità, scontata del ribasso del 46%

offerto in sede di gara, così suddivisa:

1) Progettazione Definitiva: € 16.572,71 incluse spese ed oneri 25% oltre CNPAIA

4% ed iva al 22% TOT. € 21.027,46

2) Progettazione Esecutiva: € 11.254,19 incluse spese ed oneri 25% oltre CNPAIA

4% ed iva al 22% TOT. € 14.279,31

3) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione: € 3.508,61 incluse spese

ed oneri 25% oltre CNPAIA 4% ed iva al 22% TOT. € 4.451,72

4) Direzione dei Lavori: € 17.178,89 incluse spese ed oneri 25% oltre CNPAIA 4%

ed iva al 22% TOT. € 21.796,58

5) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: € 8.771,53 incluse spese

ed oneri 25% oltre CNPAIA 4% ed iva al 22% TOT. € 11.129,32

g) che l'operatore economico ha consegnato, da ultimo, con nota acquisita al prot.

ASL Roma 1 n. 0032148 del 28.02.2023 il progetto esecutivo dell'intervento di
che trattasi;

h) che l'Operatore Economico ha prestato la cauzione definitiva sotto forma di

Garanzia fideiussoria bancaria;

i) che qualora la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 o gli elementi

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91

comma 6 del D. Lgs. 159/2011 siano accertati successivamente alla stipula del

presente contratto, sarà disposto il recesso dello stesso fatto salvo il pagamento

del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese sostenute per

l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite con le eccezioni di cui

all'art. 92 comma 3 del predetto Decreto;

j) l'Operatore Economico, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto

risulta nello stesso, nonché nelle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto dell'appalto e consentono di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto/appalto specifico. Convengono, altresì, che l'Accordo Quadro, il Disciplinare unico di gara, le Condizioni Generali, le Condizioni particolari, la documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento composta dal Progetto Esecutivo dello stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegati.
2. L'esecuzione dell'appalto oggetto del rapporto contrattuale è regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dalle norme contenute nelle Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari nonché nell'altra documentazione di cui al precedente paragrafo;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di

settore in materia di appalti pubblici;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall' Operatore Economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Operatore Economico rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

5. L'Appaltatore elegge domicilio legale in P.zza Guglielmo Marconi n. 25, 00144, Roma. Tutte le intimazioni, assegnazioni di termini o comunicazioni dipendenti dal contratto dovranno essere effettuate alla PEC artelia.italia@pec.it

Articolo 2

Oggetto e importo

1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento delle attività previste dall'Accordo Quadro relativamente al sub lotto prestazionale n.2.
2. Con il presente contratto l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire i servizi relativi alla Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori con riferimento all'intervento n.1 così come dettagliatamente descritti nel Disciplinare unico di

gara, nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni particolari, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico di Euro 25.950,42 (venticinquemilanovecentocinquanta/42) oltre CNPAIA 4% e IVA 22%.

3. Tale importo economico è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dall'Operatore Economico in sede di gara e con un ribasso pari al 46%.
4. Il presente appalto specifico è stipulato a corpo. Il corrispettivo determinato a corpo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla corretta esecuzione dell'appalto.

Articolo 3

Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla sottoscrizione del Verbale di consegna dei lavori.
2. Il termine per le ultimazioni dell'oggetto del presente contratto è fissato alla data di emissione del certificato di collaudo con esito positivo. Fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari.
3. Per quanto concerne l'esecuzione del contratto o le eventuali proroghe si rimanda a quanto previsto dalle predette Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari.

Articolo 4

Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

1. L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni particolari, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di

diritto del contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 27 e dall'art. 29 delle Condizioni generali.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea.

4. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Roma 1 e da terzi autorizzati anche per l'emergenza sanitaria legate al COVID 19.

6. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta

esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. E' facoltà dell'ASL Roma 1 accertare in ogni tempo l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere in caso di inidoneità tutti i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 10 delle Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari.

Articolo 5

Modalità di esecuzione della prestazione

1. L'Operatore Economico si obbliga a svolgere le prestazioni richieste secondo le modalità stabilite nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari negli atti presentati dall'Operatore Economico in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. L'Operatore Economico si obbliga ad apportare al progetto esecutivo tutte le modifiche che si rendessero necessarie richieste dal RUP.
3. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Roma 1.

Articolo 6

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Operatore Economico dalla ASL Roma 1 per l'affidamento di cui trattasi sono determinati sulla base dell'offerta presentata in fase di gara. Ai corrispettivi si applica quanto espressamente previsto dalle Condizioni Generali.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte

e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma1.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Operatore Economico di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 7

Fatturazione e pagamenti

1. Il compenso spettante per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sarà corrisposto, previa verifica delle attività rese nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, con le modalità di pagamento riportate nelle Condizioni Particolari e di seguito specificate:

- 20% alla consegna dei lavori,
- 15% all'emissione del primo stato di avanzamento lavori,
- 20% al raggiungimento del 50% del valore dell'opera,
- 35% all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori,
- 20% all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.

Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all'art.30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 "Disciplina uniforme delle

modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte.

3. Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico, intestata all'ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

4. L'Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all'Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L'Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.

6. Rimane inteso che l'ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento

dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione.

7. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore Economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 8

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono quelli risultanti dalla dichiarazione rilasciata dall'Operatore Economico e conservata in atti.

3. L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 9

Trasparenza

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente appalto specifico rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 10

Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o delle Condizioni Generali o Particolari o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare l'Operatore Economico all'esatta esecuzione del servizio. Quest'ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato, rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell'Operatore Economico.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito nel presente Appalto Specifico per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine sopra indicato, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo dello stesso.

Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto degli Appalti Specifici, si rinvia a quanto previsto dall'Accordo Quadro e dalle

Condizioni Generali.

Per ogni prestazione resa non conformemente alle prescrizioni contrattuali o dell'offerta tecnica si applicherà una penale pari a Euro 1.000,00;

3. L'ASL Roma 1 potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto come previsto dall'art. 27 delle Condizioni Generali.

4. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

5. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia.

Articolo 11

Cauzione definitiva e polizze assicurative

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore dell'ASL Roma 1 cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria (o bancaria) n. 0947000000053995 con la quale l'istituto di credito BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA si costituisce fideiussione a favore dell'Amministrazione nell'interesse dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 2.595,04.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale

ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore Economico.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. In caso di risoluzione del contratto l'Operatore Economico incorre nella perdita del deposito cauzionale.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

6. L'Operatore Economico ha, altresì, prodotto la polizza assicurativa n. 30.859.366 della compagnia ALLIANZ per un massimale pari € 5.000.000,00 prevista dal Disciplinare di gara.

Articolo 12

Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.

7. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 13

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. L'ASL Roma 1 procederà alla risoluzione del contratto nei casi contemplati dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e negli altri casi previsti dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Roma 1 ha diritto di trattenere qualunque

somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite e/o di ritenere definitivamente la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Operatore Economico per il risarcimento del danno.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.

Articolo 14

Recesso

1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal presente Appalto Specifico in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Articolo 15

Responsabile dell'appaltatore

1. Con la stipula del presente Contratto l'Operatore Economico individua nel dott. ing. MARCO Mansueti il Responsabile della commessa, ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni Generali.

Articolo 16

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio e al controllo della spesa della ASL Roma 1.

3. In ogni caso la ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico alla ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della

medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 17

Cessione di credito e di contratto

1. Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti è fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere a terzi i crediti dell'appalto senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma 1, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sull/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 18

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al servizio ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.
2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 19

Clausola Antipantouflage

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, l'Operatore Economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 20

Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 21

Allegati

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati allo stesso l'Accordo Quadro, il Disciplinare unico di gara, le Condizioni Generali, le Condizioni particolari, la documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento composta dal Progetto Esecutivo dello stesso nonché i documenti indicati all'art. 5 delle Condizioni generali.

Art. 22

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile, il dott. Ing. Marco MANSUETI, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nell'Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali e Particolari e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se

ed in quanto compatibili: Articolo 1 Norme Regolatrici e disciplina applicabile, Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Modalità di esecuzione della prestazione, Articolo 6 Corrispettivi, Articolo 7 Fatturazione e pagamenti, Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 10 Penali, Articolo 11 Cauzione definitiva e polizze assicurative, Articolo 12 Riservatezza, Articolo 13 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 14 Recesso, Articolo 17 Cessione di credito e di contratto, Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 19 Clausola Antipantouflage, Articolo 20 Foro Competente.

Letto approvato e sottoscritto,

Roma,

L' OPERATORE ECONOMICO

ARTELIA ITALIA S.P.A

Il Legale Rappresentante

Dott. Ing. Marco Mansueti

IL SOGGETTO ATTUATORE ASL

ROMA I

Il Commissario straordinario

Dott. Giuseppe Quintavalle

Per espressa accettazione ai sensi dell'Art 1341 comma 2 c.c. degli articoli: Articolo 1 Norme Regolatrici e disciplina applicabile, Articolo 3 Durata del contratto, Articolo

4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Modalità di esecuzione della prestazione, Articolo 6 Corrispettivi, Articolo 7 Fatturazione e pagamenti, Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 10 Penali, Articolo 11 Cauzione definitiva e polizze assicurative, Articolo 12 Riservatezza, Articolo 13 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 14 Recesso, Articolo 17 Cessione di credito e di contratto, Articolo 18 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 19 Clausola Antipantouflage, Articolo 20 Foro Competente.

Sottoscrizione dell'Operatore Economico

ARTELIA ITALIA SPA

Il Legale Rappresentante

Dott. Ing. Marco Mansueti